


DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2012, N. 79

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2001 N. 20
“NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E
DI PERSONALE DELLA REGIONE”**



Art. 1

*(Inserimento dell'articolo 24 bis
nella l.r. 20/2001)*

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è inserito il seguente:

“Art. 24 bis - (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)

1. E' istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. 165/2001. Il CUG assume, unificandole, le funzioni del Comitato pari opportunità e del Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing.

2. Il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe le rappresentanze.

3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio – Assemblea legislativa regionale definiscono d'intesa la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la presidenza del CUG.

4. Il CUG è costituito con decreto del Segretario generale. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera un proprio regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

5. Il CUG opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.

6. Nel CUG è garantita la presenza di entrambi i generi assicurando che ciascuno di essi sia rappresentato in misura pari alla metà con arrotondamento all'unità inferiore, garantendo comunque l'alternanza di genere.”.

Art. 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Dalla data di costituzione del CUG, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno mobbing cessano le relative funzioni.

2. Ogni riferimento al Comitato per le pari opportunità o al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, contenuto in norme o atti della Regione, è da intendersi riferito al CUG.

IL PRESIDENTE
(Vittoriano Solazzi)

